

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 14/09/2006 n. 5328  
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

L'interesse della P.A. alla conservazione dei propri atti non può assumere valore preminente quando essa li giudichi invalidi, per vizi di legittimità o di merito; in tali casi, infatti, l'amministrazione può sempre rimuoverli nell'esercizio di una potestà di autotutela, che è direttamente fondata sul principio costituzionale di buon andamento che la impegna ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati ove reso opportuno da circostanze sopravvenute o per un diverso apprezzamento della preesistente situazione, con l'obbligo, ovviamente, di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato (Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2001, n. 3853). Poiché la coerenza dell'azione amministrativa è un valore perseguito dall'ordinamento, al fine di tutelare tale valore è ammissibile l'uso dei poteri di autotutela per rimuovere atti viziati da contraddittorietà. E' pacifico infatti che la discrezionalità di cui gode la P.A. nel fissare le condizioni di una gara d'appalto - e cioè sia le coordinate progettuali sia i requisiti da richiedere agli aspiranti sia le modalità da osservare nella presentazione dei documenti e dell'offerta, in aggiunta, ove possibile, a quelli già previsti in via generale dalla normativa di settore nella richiesta dei quali è vincolata - è di ampia latitudine, ma deve comunque essere esercitata in conformità dei principi di ragionevolezza, non contraddittorietà, imparzialità e correlazione al fine di interesse pubblico perseguito, atteso che l'eventuale inosservanza di detti principi si risolve in vizio di eccesso di potere delle scelte effettuate.